

STATUTO ASSOCIATIVO A.P.S.D. "PIAVE"

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Piave", in sigla "A.P.S.D. Piave".

L'Associazione ha sede in Piazzetta Bivio, 14 – 32014 Ponte nelle Alpi (BL) – Comune compreso nel territorio del bacino di pesca n°8 - non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

Art. 2 – Finalità e scopi

L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva della pesca Sportiva, delle attività subacquee e del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia, compresa l'attività didattica.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS ed in particolare si propone di:

- Tutelare l'ambiente con particolare riguardo dei fiumi e delle acque interne, con un forte senso di responsabilità e di auto disciplina da parte di tutti i soci iscritti;
- Affiancare con personale della nostra Associazione, gli organi preposti ai controlli e alla vigilanza con i quali istituire una stretta collaborazione;
- Effettuare ripopolamento ittico, nel rispetto delle normative vigenti

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.

L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

L'Associazione ha il potere, nei casi competenti e per cui venga interpellata, di esprimere un parere vincolante ed inderogabile in merito ad operazioni di lavori in alveo, che potranno essere eseguiti lungo i corsi d'acqua ad essa affidati in gestione per il territorio competente.

Art. 3 – Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda.
4. L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
 - Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
5. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è impugnabile davanti al Collegio dei Probiviri, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne obbligatoriamente le ragioni.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione competente.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
 - radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute avverse allo scopo sociale dell'Associazione o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti, dopo aver applicato i provvedimenti disciplinari del richiamo scritto (censura) prima e della sospensione dalla qualità di socio (da 7 giorni ad un massimo di 3 anni) poi.
2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere comunicato all'assemblea seguente all'adozione del provvedimento stesso.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Il Collegio dei Proviviri.

Art. 8 – Assemblea dei soci

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 gennaio di ciascun anno per :
 - ❖ Approvare il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché la relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro;
 - ❖ Eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri. In tal caso la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima metà di gennaio.
2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.
3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio

Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 16, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11:
 - Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 28);
 - Approvare il regolamento interno dell'Associazione per gli scopi prefissati (gestione ittica) e le sue eventuali modifiche;
 - Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 29 del presente statuto.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni dell'Assemblea vincolano anche gli assenti o i dissenzianti; in caso di assunzione di singoli impegni verrà redatto uno specifico atto.

Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.
2. Il socio ha diritto a un voto
3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11 – Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita o tramite avviso personale inviato a mezzo posta. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 – Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di quindici, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (durata del quadriennio olimpico) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci;
 - d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
 - f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea. Ai collaboratori che svolgeranno servizio di vigilanza ittica potrà essere corrisposto un rimborso forfettario annuo, stabilito ed approvato dal direttivo, sulla base del bilancio di rendicontazione finale;
 - g) assumere delle restrizioni territoriali (di bacino) che verranno adottate da chiunque eserciti l'attività alieutica all'interno delle acque in gestione;
 - h) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - i) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
 - j) erogare le sanzioni disciplinari. In tal caso, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione, le violazioni da parte degli associati delle norme di legge, e/o di quelle regolamentari, e/o di quelle statutarie, nonché eventualmente di quelle di comportamento, possono comportare a carico dei soci l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari, comunicati agli interessati a mezzo lettera:
 - a) censura;
 - b) sospensione dalla qualità di socio;
 - c) radiazione.
- A. La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per lievi trasgressioni.
- B. La sospensione consiste nella temporanea privazione dell'esercizio della pesca e dei diritti connessi alla qualità di socio per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 3 anni. La sospensione viene inflitta per gravi violazioni delle norme che disciplinano l'esercizio della pesca, ovvero per gravi inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi

alla qualità di socio, ovvero in caso di ripetute violazioni lievi che abbiano comportato l'irrogazione della censura. Durante il periodo di sospensione, al socio potrà essere rifiutato il rilascio di permessi temporanei di pesca.

C. La radiazione è inflitta per violazioni particolarmente gravi che abbiano comportato un danno al patrimonio faunistico delle acque e/o all'ambiente, ovvero per gravissime inadempienze alle norme di comportamento ed agli obblighi connessi alla qualità di socio, ovvero a seguito di irrogazione di almeno tre provvedimenti di sospensione.

k) curare l'ordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;

l) attuare le finalità previste dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 – Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari ad almeno la metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri tra coloro che hanno ottenuto almeno una preferenza alle ultime elezioni.

Questi ultimi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio Direttivo che li ha eletti.

2. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, decadrà l'intero Comitato Direttivo, con la successiva indizione di nuove elezioni.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

4. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.

4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti

dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo, liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 2 componenti eletti dall'Assemblea dei soci e resta in carica 4 anni.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono far parte del Comitato Direttivo, ma hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni semestre per il controllo della regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Dall'avvenuta effettuazione delle operazioni di controllo il Collegio redige circostanziato verbale che trasmette all'Assemblea dei soci. Il Collegio redige e trasmette altresì all'Assemblea la relazione di accompagnamento relativa al conto consuntivo.
4. Il Collegio può richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea nel caso di riscontrate gravi irregolarità amministrativo-contabili.

Art. 21 – Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è formato da tre membri effettivi e due supplenti.
2. I componenti del Collegio dei Proviviri possono essere rieletti.
3. Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il Presidente.
4. Compete al Collegio dei Proviviri la decisione su tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla costituzione ed al mantenimento del rapporto associativo, nonché alla risoluzione delle controversie insorte tra soci in materia di esercizio della pesca. In ogni caso i componenti del Collegio giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedurae con decisione inappellabile, da adottarsi previa audizione delle parti.
5. Spetta altresì al Collegio dei Proviviri l'interpretazione autentica dello Statuto.

Art. 22 – Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
 - Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
 - Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 23 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 25 – Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
3. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
4. Tutto il materiale ed i beni acquistati dall'Associazione con i proventi derivanti dalla gestione delle acque nel periodo di concessione, verranno trasmessi ad un'altra eventuale società che dovesse subentrare nella conduzione del bene amministrato fino ad allora dall'A.P.S.D. Piave, al termine del ciclo deputato. Eccezion fatta per i beni già proprietà dell'Associazione e considerati inalienabili in qualsiasi evenienza (ad es. fabbricati, edifici, beni mobili ed immobili in possesso dell'Associazione prima del ricevimento in gestione del bene gestito)

Art. 26 – Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 27 – Trasformazione

1. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Art. 28 – Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 29 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali

nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. Dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Belluno.
4. L'arbitrato avrà sede in Ponte nelle Alpi ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Belluno, 20 gennaio 2013

Il Presidente

Il Segretario
